



F.I.S.M. Veneto

Via Visinoni, 4/c 30174 Venezia
tel 041 5461263
e-mail segreteria@fismveneto.com

Venezia, 12 marzo 2021

Protocollo n. **01C2021**

Ai Presidenti Provinciali FISM Veneto
Alle Segreterie Provinciali FISM Veneto
Alle scuole e servizi educativi associati

OGGETTO: eventuale zona rossa in Veneto e relative previsioni DPCM 2 marzo 2021- art.43

Nel caso in cui oggi venisse annunciato con decreto del Ministro della Salute Roberto Speranza **il passaggio di tutto il Veneto in zona rossa**, si segnala che **da lunedì 15 marzo** per **i servizi educativi e le scuole dell'infanzia** verranno applicate le disposizioni previste dall'**art.43 del DPCM 02 marzo 2021**:

*“Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado **si svolgono esclusivamente con modalità a distanza**. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”*

Pertanto saranno sospese le attività dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni), mentre le attività scolastiche di ogni ordine e grado (quindi anche 3-6 anni) si svolgeranno con modalità a distanza (quindi non in presenza), come previsto dal DM 89 del 7 agosto 2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata” (ALL1, ALL2, ALL3), vedi in particolare pag.5 dell’ALL2.

Riguardo alla possibilità, non obbligo, di svolgere in presenza l’attività con alunni con disabilità, si consiglia di valutare attentamente, alla luce dell’attuale elevato indice di diffusività del Covid-19 proprio tra i bambini spesso asintomatici, le seguenti questioni:

- i bisogni di carattere educativo, gestionale ed organizzativo delle famiglie, nell’ottica di una corresponsabilità condivisa;
- i mezzi della scuola sia in termini di personale docente che anche di quello delle altre aree indispensabili per la frequenza giornaliera (presenza o meno della mensa, personale addetto alle pulizie e sanificazione ecc.);
- la necessità di una riprogettazione del tempo scuola, degli spazi, dell’organizzazione dei gruppi (bolle) e quindi dei contatti che avranno bisogno di un’ulteriore valutazione di concerto con il proprio RSSP che valuterà anche i possibili effetti al momento della ripresa in presenza di tutti gli altri bambini;
- la disponibilità degli Operatori Socio Sanitari.

È del tutto evidente che la scelta sull’opportunità o meno di svolgere attività in presenza con alunni disabili **NON DEVE** ridursi al ripristino delle “classi speciali” o della semplice custodia, fermo restando che l’interesse prevalente, in questa situazione pandemica, è quello della salute pubblica, in particolare dei minori, delle loro famiglie e del personale della scuola.

Di conseguenza nei servizi educativi 0-3 e nelle scuole infanzia 3-6 anni, inserite nelle zone rosse non ci potrà essere attività in presenza dei bambini, ma non essendo chiuse le scuole, i gestori potranno chiedere la prestazione lavorativa ai dipendenti per tutte quelle attività che si possono fare senza la presenza a scuola dei bambini, comprese anche le attività denominate "LEAD" "legami educativi a distanza, pur nella consapevolezza che questa modalità risulta non del tutto idonea dal punto di vista didattico-educativo per bambini e bambine così piccoli (**ALL4**). In tal caso i dipendenti, naturalmente, saranno regolarmente retribuiti per le ore lavorate.

Nel caso in cui il gestore non riesca ad occupare diversamente i dipendenti potrà fare ricorso agli ammortizzatori sociali a seconda della dimensione della scuola (Cassa integrazione in deroga, Assegno di integrazione salariale-FIS). Ad oggi la normativa prevede la possibilità di usufruire di 12 settimane per il periodo 01/01/21 al 30/06/2021 (31/03/21 per CIG ordinaria).

Per concludere FISM Veneto consiglia alle FISM provinciali e ai loro associati di attenersi alle norme sopra elencate, di non prendere decisioni affrettate sulla scia di false notizie od errate interpretazioni che oggi circolano velocemente sul web e sui social network.

Il contatto con le istituzioni regionali e nazionali da parte di FISM Veneto è costante.

Si allegano:

- ALL1-07-08-2020-MI-89-Linee-guida-didattica-digitale
- ALL2- 07-08-2020-MI-89-AllegatoA-Linee-Guida-Didattica-Digitale
- ALL3- Didattica-Digitale-Integrata-e-tutela-della-privacy-Indicazioni-general
- ALL4- 13-05-2020-MI-667-ORIENTAMENTI-PEDAGOGICI-LEAD

Il Presidente FISM Veneto
Stefano Cecchin